

CREDITO DA SUPER-ACE

Per gli **incrementi di capitale effettuati nel corso del 2021** viene riconosciuto un credito d'imposta da super-Ace del **15%** (in luogo dell'ordinario 1,3%) con un limite di 5 milioni di euro, in base a quanto previsto dalla L. 106/2021.

In altri termini la norma prevede che, alla **variazione in aumento del capitale proprio rispetto all'esercizio precedente**, si applichi il **coefficiente di remunerazione del 15%**, in luogo dell'ordinario 1,3%.

la **super-Ace**, determinata mediante applicazione dell'aliquota del 15% agli incrementi di capitale proprio, **può essere fruita tramite:**

- riduzione dell'imponibile nella dichiarazione dei redditi 2022 oppure, **in alternativa**,
- **tramite trasformazione in credito d'imposta**, calcolato applicando al rendimento nozionale le aliquote Ires o Irpef, in vigore nel 2020. In tal caso, a partire dal 20.11.2021, sarà necessario inviare la **comunicazione** per il riconoscimento del **credito da utilizzare in compensazione**, previo riconoscimento della spettanza da parte dell'Agenzia delle Entrate.

Gli incrementi rilevanti possono essere:

- **versamenti di conferimenti in denaro:** versamento di denaro in conto capitale. Si ricorda che il versamento in conto capitale viene catalogato alla voce VII del PN, tra le “*Altre riserve*”. Il versamento viene definitivamente acquisito a patrimonio sociale e integra una riserva disponibile; pertanto, può essere utilizzato per ripianare le perdite o per aumentare gratuitamente il capitale sociale (non invece per aumenti di capitale a pagamento) e l'aumento verrà attribuito ai soci in proporzione alla propria partecipazione, a prescindere dai versamenti effettuati dai singoli soci. Tali versamenti in conto capitale prevedono il perfezionamento di un accordo, anche verbale, che abbia natura contrattuale tra i soci e la società. Non è necessaria una delibera assembleare. L'incremento da versamento in conto capitale rileva dalla data del versamento (che pertanto deve avvenire entro il 31.12.2021 per fruire dell'agevolazione); non opera il *pro rata temporis*;
- **rinuncia dei soci a crediti vantati nei confronti della società.** Tali crediti possono avere natura fruttifera (se in tal senso specificato o se non esplicitamente prevista l'infruttuosità) o infruttifera (se chiaramente espresso dalla volontà tra le parti sulla base di accordi scritti aventi data certa) e devono avere il diritto alla restituzione. La rinuncia, sempre mediante corrispondenza avente data certa (per esempio attraverso PEC), opera a partire dalla data dell'atto;
- **delibera dell'assemblea di destinazione dell'utile a riserva.** In tal caso l'incremento opera dalla data dell'assemblea che ha destinato l'utile 2020 a riserva.

A partire dal giorno successivo a quello in cui l'incremento si considera rilevante, e sempre previo riconoscimento dell'Agenzia delle Entrate sulla spettanza, è possibile utilizzare il credito (provvedimento dell'Agenzia 17.09.2021, n. 238235).

A oggi il termine finale per inviare la comunicazione è il **30.11.2022**. Si possono presentare diverse



STUDIO BMGR
DOTTORI COMMERCIALISTI REVISORI LEGALI
BARBARA MAGNONI | GIORDANO RIBOLI

comunicazioni per diversi incrementi del capitale proprio che avvengono in differenti momenti temporali.

I beneficiari dell'agevolazione super-ACE sono Srl, SpA, Sapa; enti pubblici e privati, trust, con oggetto esclusivo o principale l'attività commerciale; Snc, Sas in ordinaria; ditte individuali in ordinaria.

Il credito **non è fiscalmente rilevante**, né rileva ai fini del calcolo degli interessi passivi e va indicato in dichiarazione dei redditi.

Lo Studio resta a disposizione per eventuali chiarimenti.

Crema, lì 17.11.2021

Studio Prof.Ass.Magnoni-Riboli